

BVGer D-2987/2020 vom 30. Juni 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-06-30, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2987_2020

FR: TAF D-2987/2020 du 30 juin 2020

IT: TAF D-2987/2020 del 30 giugno 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). La presente procedura è retta dal diritto anteriore (cfr. cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 25 settembre 2015). Inoltre, il 1° gennaio 2019, la legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata in parte modificata e rinominata quale legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Tuttavia, posto che i disposti della legge precitata che verranno menzionati nella presente sentenza (art. 83 cpv. 1-4) sono rimasti invariati dalla LStr alla LStrI, il Tribunale utilizzerà di seguito la nuova denominazione. Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 vLAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso

E. 2

Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 3

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

E. 4.1

L'insorgente si prevale innanzitutto di un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte della SEM, in particolare riguardo ai mezzi di prova da egli prodotti nel corso di procedura per supportare le sue asserzioni. Tale censura formale va trattata preliminarmente, dal momento che potrebbe condurre alla cassazione della decisione impugnata.

E. 4.2

Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], *Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG*, 2a ed. 2019, ad art. 12 PA, n. 8, pag. 192 seg.).

E. 4.3

Nella presente disamina, ed al contrario di quanto postulato dal ricorrente, non si ravvisa da parte dell'autorità inferiore né un accertamento inesatto né incompleto dei fatti determinanti, e quindi, di convesso, neppure una violazione del principio inquisitorio. Nella decisione impugnata la SEM ha descritto in modo dettagliato tutti gli elementi e la documentazione che ha preso in esame per giungere alla sua valutazione, argomentando inoltre in modo ben più articolato rispetto alla sua prima decisione annullata dal Tribunale con sentenza D-1003/2019 del 5 aprile 2019. In particolare, riguardo ai mezzi di prova prodotti in corso di procedura dal ricorrente, e come disposto dal Tribunale nella sentenza precitata ai consid. 6.3.2 e consid. 7, l'autorità inferiore li ha repertoriati e registrati in modo corretto, citandoli anche integralmente nella decisione impugnata, come pure ne ha tenuto conto ampiamente nel suo apprezzamento (cfr. p.to II, pag. 7 seg. della decisione avversata). L'autorità inferiore ha inoltre proceduto ad un esame completo e corretto dei fatti determinanti per giungere ad una valutazione in particolare in relazione all'inverosimiglianza delle minacce allegate dal ricorrente. Invero, l'autorità sindacata, durante il corso delle due audizioni svolte con il ricorrente, gli ha posto dei quesiti puntuali, segnatamente sul suo trascorso in Georgia, in relazione anche alle minacce ricevute ed ai mezzi di prova che egli avrebbe voluto depositare in merito (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 8 segg.; verbale 2, D4 seg., pag. 2 e D22 segg., pag. 4 segg.), dandogli la possibilità ampiamente di esprimersi circa i predetti. Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha altresì dettagliato la sua analisi in merito in modo pertinente, nonché spiegato in particolare, la ponderazione degli elementi che avrebbe effettuato. Infine il ricorrente, malgrado adduca nel suo ricorso che la SEM non lo avrebbe interrogato puntualmente in merito alla documentazione inoltrata successivamente da lui, non ha presentato con il ricorso - malgrado avesse anche in tale sede la possibilità di farlo ed in violazione del suo obbligo di collaborare - alcun elemento

per sostanziare quali circostanze presenti nei mezzi di prova da lui prodotti, non sarebbero stati adeguatamente presi in considerazione e sui quali egli non si sarebbe potuto esprimere. A tali condizioni, è a giusto titolo che l'autorità inferiore non abbia proceduto ad ulteriori atti istruttori, segnatamente ad un'ulteriore audizione del ricorrente come da quest'ultimo preteso nel gravame, in quanto l'istruzione svolta dall'autorità inferiore risulta sufficientemente completa e corretta. Le censure formali inerenti l'accertamento inesatto ed incompleto dei fatti determinanti da parte della SEM, malfondate, devono pertanto essere in toto respinte.

E. 5.1

Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.3

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare, o per lo meno rendere verosimile, la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi).

E. 6.1

Nella presente disamina, ed a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente nel suo gravame, il Tribunale ritiene in accordo con l'autorità inferiore che a ragione quest'ultima abbia negato la qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo all'insorgente, in quanto le dichiarazioni rese dallo stesso nel corso di procedura ed a fondamento della sua domanda d'asilo, come pure la documentazione a supporto presentata, non adempiono né le condizioni di verosimiglianza di cui all'art. 7 LAsi né quelle di rilevanza ex art. 3 LAsi, per i motivi che seguono.

E. 6.2

Il 28 agosto 2019 il Consiglio federale ha inserito la Georgia nel novero dei paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, modifica entrata in vigore dal 1° ottobre 2019 (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM). Nel caso in cui lo Stato d'origine sia designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste una presunzione legale che una persecuzione statale rilevante in materia d'asilo non sussista e che vi sia una protezione offerta da parte dello Stato d'origine contro i pregiudizi di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-6455/2019 dell'11 dicembre 2019 e E-6265/2019 del 5 dicembre 2019 consid. 5.3). Tale presunzione può

essere confutata solo in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante la sentenza del Tribunale E-616/2019 del 25 gennaio 2019). Vi è dunque una presunzione legale di protezione da parte delle autorità georgiane, tanto più che per costante giurisprudenza tale Paese dispone di un sistema giudiziario accessibile e di forze di sicurezza efficaci (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale D-339/2020 e D-360/2020 del 27 gennaio 2020 consid. 7.2, D-6455/2019 precisata, D-5573/2019 del 6 novembre 2019).

E. 6.3

In corso di procedura, il ricorrente non ha però apportato degli elementi concludenti che permettano di confutare la suddetta presunzione.

E. 6.4

In primo luogo, in questa sede non si intende rimettere in discussione la verosimiglianza delle vicende giudiziarie e di lotta legale e mediatica contro l'allora (...) - in particolare nei confronti di alcune figure di spicco dello stesso - ed il suo (...) da parte del ricorrente, così come delle due incarcerazioni da egli subite, come rilevato pure nella decisione sindacata dalla SEM. Tuttavia, le allegazioni circa i motivi principali che avrebbero indotto lo stesso alla fuga dal suo Paese d'origine, non risultano essere verosimili.

E. 6.4.1

Invero, in merito alla persecuzione da egli allegata da parte di (...), che si verrebbero tutt'ora ai vertici della (...) e del (...), o di mediatori degli stessi, tramite minacce ed intimidazioni sotto varia forma avvenute dal suo rilascio dal carcere del (...) sino al suo espatrio definitivo nel (...), e poi proseguite anche nel (...) pure nei confronti dei suoi famigliari, che sarebbero a fondamento di quest'ultimo, le asserzioni dello stesso risultano essere superficiali e poco circostanziate. Difatti, malgrado egli abbia addotto su richiesta alcuni nomi dei protagonisti di tali minacce o le funzioni che gli stessi adempirebbero (cfr. verbale 2, D96, pag. 13; D104 seg., pag. 14), o ancora le modalità con le quali essi lo avrebbero minacciato (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 7 seg.; D85 segg., pag. 12 seg.; D98 seg., pag. 13 seg.), riguardo concretamente le stesse egli ha rilasciato delle asserzioni sempre vaghe e generiche che non sono neppure state rese verosimili o provate dalla copiosa documentazione da egli prodotta agli atti, come rettamente sostenuto nella decisione impugnata dall'autorità inferiore. Per il resto può pertanto essere rinviato alla decisione impugnata, in quanto la stessa risulta sufficientemente dettagliata e motivata (cfr. art. 109 cpv. 3 su rinvio dell'art. 6 LAsi), non avendo inoltre l'insorgente apportato alcuna argomentazione ricorsuale convincente che possa rimettere in discussione le considerazioni precedenti.

E. 6.4.2

Tale conclusione è viepiù supportata dal comportamento illogico che lo stesso ricorrente avrebbe tenuto riguardo alle supposte minacce ricevute ed ai suoi persecutori. Invero egli, d'un canto ha continuato negli anni (...) a rientrare regolarmente dalla F. _____ - ove si trovava per lavoro legalmente (cfr. verbale 2, D13 segg., pag. 3) - in Georgia presso il domicilio familiare, quindi in un luogo ove era facilmente reperibile ed esposto alle stesse. D'altro canto, ha potuto lasciare legalmente con la (...) la Georgia in direzione della F. _____, ove nel corso del suo viaggio sarebbe pure stato controllato dalla (...) georgiana (cfr. verbale 1, p.to 2.05, pag. 6 e p.to 5.01, pag. 7), nonché avrebbe potuto ottenere regolarmente presso il (...) in F. _____ il suo passaporto dopo il suo espatrio definitivo (cfr. verbale 1, p.to 4.02, pag. 7; verbale 2, D18 segg., pag. 2 seg.). Ha inoltre intessuto con alcuni dei presunti persecutori delle conversazioni mediatiche, arrivando pure a fornire le

sue generalità ed il suo numero telefonico (cfr. atto A11/1, mezzo di prova n. 4). Peraltro, pur allegando anche nel gravame che egli non avrebbe denunciato gli atti intimidatori e minacciosi ricevuti, in quanto coloro che lo avrebbero ingiustamente condannato in passato sarebbero tutt'ora ai vertici della (...), tale spiegazione risulta però essere incompatibile con il comportamento proattivo da egli dimostrato anche nel corso dello stesso periodo per denunciare il (...) e (...), altresì disponendo di un valido supporto legale. La sua indolenza nel presentare una denuncia, non trova pertanto alcuna motivazione logica, e supporta ancora maggiormente la conclusione che le minacce da lui narrate, non risultino verosimili.

E. 6.5.1

A titolo abbondanziale, anche se tali minacce fossero ritenute verosimili, egli non è riuscito nell'intento di rendere verosimile il suo timore oggettivo e soggettivo circa la concretizzazione delle stesse, in tutta probabilità ed in un futuro prossimo (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata; DTAF 2011/51 consid. 6.2) ai sensi dell'art. 3 LAsi, come pure che le autorità in questione non gli avrebbero offerto la protezione adeguata contro tali atti. Invero, il rischio da egli allegato di temere per la sua incolumità e quella dei suoi famigliari come pure di essere nuovamente arrestato ingiustamente, sono frutto di sue supposizioni personali, non fondate su alcun elemento oggettivo di qualsivoglia consistenza. Invero non solo egli non ha denunciato gli atti subiti alle autorità preposte, malgrado avrebbe avuto tutti i mezzi per farlo, ma altresì egli è stato riconosciuto quale prigioniero politico dal nuovo Governo georgiano (cfr. verbale 2, D73 segg., pag. 11), ed ha potuto spostarsi negli anni legalmente e senza alcuna restrizione tra la Georgia e la F._____. Pertanto, non si può partire dall'assunto che le autorità georgiane non sarebbero state disposte ed in grado di fornire all'insorgente una protezione adeguata nei confronti di atti illeciti perpetrati da parte di singoli (...) o (...) o ancora di terze persone (cfr. per il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale le DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1). Egli si è peraltro contraddetto rispetto al suo timore di essere arrestato, in quanto ha asserito, anche nell'atto ricorsuale, di essere divenuto negli anni una personalità conosciuta, e che pertanto le stesse minacce non si sarebbero concretizzate e che sarebbe stato molto difficile essere nuovamente arrestato (cfr. verbale 2, D87, pag. 12).

E. 6.5.2

Pertanto, le motivazioni invocate dall'insorgente a fondamento del suo espatrio, non risultano neppure essere pertinenti in materia d'asilo.

E. 7

Ne consegue che, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata ed il ricorso respinto.

E. 8

Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4, DTAF 2011/24 consid. 10.1). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.

E. 9.1

Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI, dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 9.2

Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 10

Nella misura in cui questo Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), in quanto è una disposizione che protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per i motivi già sopra enucleati (cfr. supra consid. 6.4 e 6.5), egli non può inoltre prevalersi di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito in relazione con l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente risulta essere ammissibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi.

E. 11

Il Consiglio federale ha inserito la Georgia nell'elenco degli Stati d'origine o di provenienza nei quali il ritorno è di norma ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 5 LStrI e allegato 2 dell'Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 [OEAE, RS 142.281]). Dagli atti all'inserito, non vi è alcun elemento concreto atto ad inficiare tale presunzione. Ad ogni modo, giova rilevare che, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. La situazione vigente in Georgia - ad eccezione delle regioni secessioniste dell'Abkhazia e dell'Ossezia del sud, dal quale il ricorrente non proviene - non risulta caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. in merito fra le tante: sentenze del Tribunale E-7415/2018 e E-7465/2018 del 12 dicembre 2019). Il ricorrente non lamenta inoltre problemi medici particolari al di là di dolori generici ad una (...) ed alla (...) (cfr. verbale 1, p.to 8.02, pag. 11; verbale 2, D143, pag. 18), come pure che si evincano dagli atti processuali, che renderebbero inesigibile il suo allontanamento. Non si ravvisano infine ulteriori ostacoli personali all'esigibilità dell'allontanamento del ricorrente, essendo che lo stesso è ancora relativamente giovane, dispone di una buona formazione e di una cospicua esperienza lavorativa, sia quale (...) ed (...) in patria (cfr. verbale 1, p.to 1.17.04, pag. 5 e verbale 2, D8, pag. 3), che quale (...) - attività esercitata in F._____ (cfr. verbale 2, D11, pag. 3) - come pure di un'ampia rete sociale e familiare, che potranno

venirgli in aiuto in caso di necessità. Il rientro dell'interessato, risulta pertanto pure ragionevolmente esigibile.

E. 12

In ultima analisi non risultano neppure esserci degli impedimenti dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), disponendo per il resto il ricorrente di documenti di viaggio (passaporto e carta d'identità) tutt'ora validi e, con la dovuta diligenza, è in grado d'intraprendere i passi necessari presso la competente rappresentanza del suo Paese d'origine, per ottenere eventuali ulteriori documenti necessitanti il rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi nonché DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 13

Riassumendo, la SEM ha a ragione ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente come ammissibile, esigibile e possibile. La concessione dell'ammissione provvisoria, come postulato dal ricorrente nel gravame a titolo subordinato, non entra pertanto in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).

E. 14

Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 15

Avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è da considerarsi priva di oggetto.

E. 16

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 17

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'extradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.